



**A.N.F.I.R.**  
Associazione Nazionale  
Finanziarie Regionali

INVITALIA

**MEDIOCREDITO  
CENTRALE**

## Protocollo di Intesa

tra

**Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali**, con sede in Roma, Via Cavour n. 305, codice fiscale 93970620584, nella persona del Prof. Avv. Michele Vietti, Presidente dell'Associazione (di seguito, "A.N.F.I.R.")

e

**Mediocredito Centrale S.p.A.**, Società con socio unico Invitalia S.p.A. e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima, con sede legale in Roma, Viale America n. 351, iscritta all'Albo delle Banche al n. 74762.60 e Capogruppo del Gruppo Bancario Mediocredito Centrale, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia con codice ABI 10680, capitale sociale Euro 204.508.690,00 interamente versato, Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale 00594040586 Partita IVA di Gruppo 16868201001, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, aderente al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62, comma 1 del D. Lgs.vo 23 luglio 1996, n. 415, in persona del legale rappresentante dr. Francesco Minotti, munito dei poteri per la conclusione del presente accordo (di seguito, "MCC")

di seguito, congiuntamente, anche le "Parti",

### PREMESSO CHE

- ❖ A.N.F.I.R. è l'associazione che rappresenta unitariamente le società finanziarie regionali (d'ora innanzi le "Finanziarie Regionali" oppure le "FR") le quali intervengono anche con strumenti agevolativi e con la gestione di strumenti finanziari regionali finalizzati a favorire sia l'accesso al credito sia l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese su mandato

delle rispettive Regioni. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tra tali strumenti si annoverano:

- ❖ fondi rotativi regionali;
  - ❖ fondi di garanzia, controgaranzia e riassicurazione;
  - ❖ tranced cover;
  - ❖ strumenti di private debt e minibond;
- 
- ❖ A.N.F.I.R. persegue le finalità di garantire alle Finanziarie Regionali stabilità del quadro normativo di riferimento e certezza operativa, anche mediante elaborazione di discipline finalizzate a rafforzare la coerenza operativa e gestionale mediante standardizzazione dei prodotti e delle procedure connesse, nonché a rafforzare il ruolo di strumenti qualificati a supporto delle Regioni nell'attuazione delle *policy* pubbliche per lo sviluppo del territorio, nel rispetto delle specificità e delle autonomie regionali;
  - ❖ MCC, Capogruppo del Gruppo Bancario Mediocredito Centrale costituito con BdM Banca S.p.A. e Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. persegue il proprio oggetto sociale come definito nel proprio Statuto, tra l'altro, promuovendo secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento a sostegno delle imprese e dell'occupazione;
  - ❖ MCC persegue – tra gli altri – l'obiettivo prevalente di aumentare la capacità di offerta del sistema bancario e finanziario del Mezzogiorno d'Italia e sostenere l'accesso al credito delle imprese;
  - ❖ Mediocredito Centrale S.p.A. è anche primario player nazionale nella gestione degli incentivi pubblici in favore delle imprese e ha pertanto sviluppato specifiche e diffuse competenze nello studio, la promozione e lo sviluppo di tali strumenti a sostegno delle stesse;
  - ❖ ANFIR e MCC sono interessate a sviluppare forme di collaborazione per l'analisi e lo studio di prodotti finanziari che - attraverso le Finanziarie Regionali - perseguono gli obiettivi di interesse pubblico programmati dalle amministrazioni regionali anche nell'ambito dei nuovi scenari che si stanno delineando per la gestione dei Fondi SIE 2021-2027.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti, come sopra rappresentate,

### **CONVENGONO QUANTO SEGUE**

#### *Articolo 1 - Oggetto e finalità del protocollo*

Con il presente protocollo di intesa non vincolante (il "**Protocollo** "), A.N.F.I.R. e MCC, tenuto conto dei comuni obiettivi e nel rispetto dei limiti posti dalla normativa applicabile, dalle politiche aziendali e dalle disposizioni statutarie e istituzionali di ciascuna Parte, si dichiarano disponibili a

valutare forme di reciproca collaborazione, volte alla valutazione e possibile definizione di progetti e prodotti (anche singolarmente i "Progetti" e i "Prodotti"), nonché, con riferimento ad essi, alla definizione degli eventuali rispettivi ruoli delle Parti, degli aspetti economici e finanziari, della ripartizione dei rischi e delle eventuali modalità di realizzazione, secondo quanto meglio di seguito specificato.

### *Articolo 2 - Ruolo delle Parti*

Per il raggiungimento degli obiettivi comuni di cui al presente Protocollo:

(i) A.N.F.I.R. potrà fornire il proprio supporto istituzionale per garantire la massima promozione e la diffusione verso le proprie associate dei Progetti e dei Prodotti che potranno essere attivati con MCC, anche a livello di gruppo, favorendo le interazioni tra le Finanziarie Regionali e MCC, e collaborando, anche attraverso la partecipazione attiva e diretta, all'organizzazione di specifici eventi;

(ii) A.N.F.I.R. potrà svolgere, in quest'ambito, le attività di indirizzo, impulso e coordinamento utili alla definizione delle possibili modalità di realizzazione dei Progetti e Prodotti e delle relative coperture finanziarie, tenuto conto di quanto previsto al successivo punto iii). Restano salvi, per ciascuna Finanziaria Regionale, gli indirizzi e le determinazioni che la rispettiva Regione riterrà di assumere in relazioni alle possibili Iniziative di cui sopra;

(iii) MCC, in linea con il proprio ruolo e le proprie finalità istituzionali, potrà valutare di fornire il proprio supporto nella strutturazione dei Progetti e dei Prodotti, prevedendo l'eventuale coinvolgimento delle Finanziarie Regionali e valutando, su base non vincolante, un proprio potenziale intervento, anche attraverso le Banche del Gruppo MCC (BdM Banca e Cassa di Risparmio di Orvieto) per le iniziative regionali che insistono sui territori da loro presidiati;

(iv) la collaborazione di cui ai punti precedenti potrà altresì riguardare l'analisi, lo studio e la strutturazione di ulteriori strumenti finanziari che prevedano l'utilizzo di Fondi SIE 2021-2027, ma anche regionali o facenti parte del patrimonio delle Finanziarie Regionali che, attraverso le Finanziarie Regionali stesse e anche in sinergia con MCC, possano essere utilizzabili sulla base della normativa applicabile e delle policy perseguite dalle amministrazioni regionali.

Rimane inteso che qualsiasi Iniziativa intrapresa nell'ambito del presente Protocollo non comporterà obbligo alcuno in capo alle singole FR, restando infatti a discrezione di ciascuna di esse l'adesione alle Iniziative individuate e perseguite con il Protocollo medesimo.

### *Articolo 3- Ambiti di collaborazione*[AC1]

Per il perseguimento delle finalità di cui al presente Protocollo le Parti collaboreranno - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - nei seguenti principali ambiti:

- i. **Credito agevolato:** le parti individueranno le migliori soluzioni in coerenza con gli strumenti pubblici vigenti e disponibili e in linea con le esigenze aziendali, anche nell'ambito delle iniziative previste dal Dipartimento di Politiche di Coesione e per il Sud riferite alla programmazione 2021-27.
- ii. **Sistemi di garanzia a supporto delle imprese:** le Parti potranno promuovere le attività finalizzate a facilitare l'operatività di Fondi regionali, Confidi e del Fondo di garanzia per le PMI e di tutti i meccanismi pubblici di garanzia disponibili;
- iii. **Consulenza nella predisposizione di bandi:** le parti potranno prevedere forme di collaborazione in base a cui MCC espletino consulenza alle finanziarie regionali per agevolare l'attuazione e il rilascio di strumenti agevolativi.,
- iv. [MG2] **Istituzione di un tavolo tecnico di confronto** rispetto a tematiche relative all'espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e istruttori connessi alla concessione e all'erogazione delle agevolazioni e ai relativi controlli, nonché al monitoraggio degli interventi agevolativi[PML(3)], alla manutenzione, anche evolutiva, del sistema informativo sviluppato per la gestione degli interventi, alla gestione dei casi di contenzioso e alla risoluzione delle questioni di carattere giuridico connesse alle agevolazioni concesse a valere sugli interventi gestiti, al rispetto degli obblighi vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.
- v. **Strumenti di finanza alternativa:** le parti potranno collaborare nell'individuazione dei migliori percorsi che possano consentire alle imprese, tipicamente PMI, di accedere agli strumenti di finanza alternativa al tradizionale canale Bancario, e supportare nella strutturazione delle operazioni di emissioni obbligazionaria nella forma dei programmi di basket bond con garanzia pubblica e/o operazioni di emissione di Minibond nella forma *stand alone*;

**Organizzazione di eventi congiunti sul territorio**, finalizzati alla promozione degli strumenti delle finanziarie regionali verso la clientela del Gruppo MCC e *prospect*, nonché di seminari, appositi momenti divulgativi e informativi volti ad accrescere la conoscenza degli strumenti finanziari predisposti a supporto dell'attività delle Finanziarie Regionali.

Le Parti potranno condividere informazioni sulle Finanziarie Regionali potenzialmente interessate agli eventuali interventi di MCC allo scopo di massimizzare l'efficacia del presente Protocollo.

#### *Articolo 4 - Attuazione del Protocollo e Gruppi di Lavoro*

Al fine di perseguire gli obiettivi del presente Protocollo, le Parti si avvalgono delle proprie strutture interne per le attività di programmazione, attuazione, verifica, analisi, valutazione e monitoraggio delle Iniziative, anche tramite la costituzione di appositi gruppi di lavoro integrati (di seguito, i "**Gruppi di Lavoro**" o il "**Gruppo di Lavoro**") con lo scopo di definire le possibili fasi operative di articolazione delle Iniziative.

La composizione di ciascun Gruppo di Lavoro sarà stabilita, di volta in volta, di comune accordo tra le Parti, in conformità con le caratteristiche di ciascuna specifica Iniziativa, anche tenendo in considerazione la possibilità di coinvolgimento di ulteriori soggetti.

Nell'ambito del rapporto di collaborazione di cui al presente Protocollo, le Parti potranno concordare eventuali ulteriori modalità di valutazione e analisi delle Iniziative, finalizzate ad un ottimale conseguimento dei reciproci obiettivi.

#### *Articolo 5 - Comunicazione e scambio di informazioni*

Nell'ottica di collaborazione di cui al presente Protocollo, le Parti potranno condividere reciprocamente tutte le informazioni utili all'eventuale realizzazione di ciascuna Iniziativa.

#### *Articolo 6 - Effetti fra le Parti*

Le Parti convengono espressamente che il presente Protocollo non costituisce alcuna obbligazione in capo alle Parti, né alcun vincolo tra le stesse, rimanendo ogni considerazione in merito all'eventuale realizzazione delle Iniziative, nonché alle relative modalità di attuazione, subordinata al soddisfacente completamento delle analisi di ammissibilità interna e istruttoria di MCC e delle singole Finanziarie Regionali e all'adozione delle necessarie delibere da parte dei rispettivi competenti organi interni e di controllo. Si precisa altresì che ogni iniziativa andrà preventivamente valutata anche alla luce dei regolamenti e *policy* interne di MCC e delle singole Finanziarie Regionali.

L'assunzione di qualsiasi impegno e la definizione delle specifiche attività di competenza di ciascuna Parte in relazione alle Iniziative saranno definite, se del caso, con appositi accordi da

negoziarsi e stipularsi successivamente alla sottoscrizione del presente Protocollo solo in caso di effettiva realizzazione di ciascuna Iniziativa.

MCC, A.N.FI.R. e le singole Finanziarie Regionali assumeranno ogni decisione in piena autonomia, svolgeranno le analisi e le valutazioni nella propria esclusiva discrezionalità e, pertanto, nessuna di esse potrà essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre per le decisioni assunte e, eventualmente, per le modalità di realizzazione di ciascuna Iniziativa.

Inoltre, le Parti concordano sul fatto che le decisioni finali circa la sussistenza dei requisiti per la concessione di credito e/o dei prodotti/servizi non creditizi e finanziari sono esclusivamente soggette ad autonoma e discrezionale valutazione di MCC. Resta inteso che ogni attività informativa circa il contenuto e le caratteristiche dei prodotti offerti da MCC - così come ogni altra attività comunque riservata dalla vigente normativa agli operatori bancari e finanziari - è di esclusiva competenza di MCC medesima; A.N.FI.R. non svolgerà quindi alcuna attività che possa essere qualificata come promozione, collocamento o intermediazione di prodotti bancari e finanziari. Pertanto, è esclusa ogni attività di intermediazione e/o di agenzia in attività finanziaria e/o mediazione creditizia ai sensi degli artt. 128 – quater e 128 sexies del d.lgs. n.385 del 1° settembre 1993 da parte di A.N.FI.R.

Resta peraltro inteso che la sottoscrizione del presente Protocollo non determina alcun diritto di esclusiva.

#### *Articolo 7 - Pubblicità*

Le Parti potranno dare la più ampia diffusione alle risultanze delle attività derivanti dal presente Protocollo, secondo modalità da concordarsi previamente di volta in volta, anche attraverso eventi divulgativi da organizzare con eventuali soggetti istituzionali interessati.

La stipula del presente Protocollo, i dati rilevanti e gli eventuali risultati delle attività svolte potranno essere diffusi sui rispettivi siti internet, oppure mediante apposite azioni di comunicazione secondo modalità previamente da concordarsi tra le Parti, anche coinvolgendo le Finanziarie Regionali interessate.

#### *Articolo 8 – Efficacia, durata e recesso*

Il presente Protocollo entra in vigore alla data di sottoscrizione e avrà efficacia per 24 mesi, salvo eventuale proroga da concordarsi, per iscritto, fra le Parti.

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Protocollo in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura (ivi inclusi danni, costi od oneri), previa comunicazione scritta da inviare alle altre Parti con un preavviso di 30 giorni.

La cessazione del presente Protocollo per qualunque causa non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento a favore delle Parti.

Lo scioglimento del presente Protocollo, per scadenza del termine (mancato rinnovo) ovvero per recesso esercitato da una delle Parti, non produrrà alcun effetto sulle attività in corso al momento dello scioglimento, che resteranno regolate, per quanto di ragione, dal presente Protocollo e dalle rispettive convenzioni operative fino alla loro conclusione, al fine di evitare soluzioni di continuità nelle attività intraprese. Nel caso di recesso, gli impegni assunti dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

#### *Art.9 – Confidenzialità e riservatezza*

Le informazioni e i dati connessi al presente Protocollo rivestono carattere strettamente riservato e confidenziale. Pertanto, le Parti assumono impegno reciproco alla riservatezza per tutti i dati, gli atti ed i documenti di cui dovessero venire a conoscenza nell'esecuzione del presente Protocollo (le **"Informazioni Riservate"**), fermo restando che ciascuna Parte potrà divulgare le Informazioni Riservate ai propri soci, ai suoi/loro amministratori, sindaci, direttori, dipendenti, e/o organi di controllo (interni ed esterni), consulenti e revisori, nella misura in cui ciò sia necessario per il perseguimento delle finalità di cui al presente Protocollo e di ogni ulteriore attività connessa o strumentale al medesimo, a condizione che i soggetti ai quali le informazioni sono divulgate siano informati per iscritto della natura confidenziale delle informazioni, ad esclusione dei casi in cui tali soggetti siano tenuti a mantenere confidenziali le informazioni a seguito di obblighi professionali o siano comunque già obbligati a mantenere la confidenzialità delle Informazioni Riservate. Per l'effetto ciascuna Parte si impegna ad utilizzare tali dati e informazioni, atti e documenti esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Protocollo ed a non utilizzarli e/o divulgarli ad alcuno senza preventiva autorizzazione scritta della Parte divulgante.

Resta inteso che le Informazioni Riservate possono essere comunicate a qualsiasi soggetto nei confronti del quale la divulgazione delle Informazioni Riservate sia dovuta o richiesta (i) da parte di un'autorità governativa, bancaria, di controllo e vigilanza, fiscale o regolamentare, (ii) ai sensi di legge o regolamenti applicabili o (iii) da parte di una decisione di un tribunale, corte o di altra autorità giudiziaria.

Non sono considerate Informazioni Riservate i dati, le informazioni, gli atti o documenti che (i) sono o divengono di pubblico dominio per cause o ragioni che non costituiscono inadempimento del presente articolo; (ii) siano già a disposizione di una Parte ricevente prima della data in cui le stesse siano fornite dalla Parte divulgante o (iii) in ogni caso non sia state ottenute a seguito di un inadempimento della Parte ricevente al presente Protocollo.

Le Parti si riservano il diritto di poter utilizzare successivamente e previo accordo, anche con riferimento alle relative modalità, i risultati prodotti dalla attuazione del presente Protocollo per

finalità a carattere informativo e divulgativo (articoli, comunicazioni sui media, pubblicazioni, convegni, ecc.).

#### *Articolo 10 – Trattamento dei dati*

Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo in conformità al Regolamento Ue n. 679/2016, al D.lgs. n. 196/2003 e al D.lgs. n. 101/2018, nonché ai provvedimenti dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Con successivi accordi, le Parti determineranno le rispettive responsabilità in merito ai trattamenti dei dati personali che dovessero derivare dall’attuazione del presente Protocollo.

#### *Articolo 11 – Trattamento fiscale*

Il presente Protocollo e tutti gli atti, contratti, prestazioni e formalità ad esso relativi sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

#### *Art. 12 - Comunicazioni*

Tutte le comunicazioni ai sensi del presente Protocollo saranno effettuate per iscritto e verranno considerate validamente effettuate se consegnate personalmente o inviate a mezzo posta o PEC, ai seguenti indirizzi:

##### **A.N.FI.R.**

##### **Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali**

Via Cavour, 305

00186 – Roma

C.F. 93970620584

Att.: Presidente Prof. Avv. Michele Vietti

e-mail: [presidenza@anfir.it](mailto:presidenza@anfir.it); [segreteria@anfir.it](mailto:segreteria@anfir.it)

PEC: [associazione.anfir@pec.it](mailto:associazione.anfir@pec.it)

##### **Mediocredito Centrale S.p.A.**

Viale America, 351

00144 – Roma

Codice Fiscale 00594040586

Partita IVA di Gruppo 16868201001

PEC: [bdm-mcc@postacertificata.mcc.it](mailto:bdm-mcc@postacertificata.mcc.it)

*Articolo 13 - Legge applicabile e foro competente*

Il presente Protocollo, i suoi contenuti, applicazione, interpretazione e le relazioni tra le Parti sono regolati dal diritto italiano.

Le Parti concordano di sottoporre qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le stesse in relazione o in dipendenza del presente Protocollo in via esclusiva al Foro di Roma, ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di rito.

*Art. 14 - Rispetto del modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001*

A.N.FI.R., infine, è a conoscenza che MCC ha adottato, ed attua, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, con il relativo Codice etico, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso ed accettato.

A.N.FI.R. aderisce ai principi al succitato D.Lgs. 231/2001 e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs. 231/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni. Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione e le conseguenti linee di condotta previste da MCC ai sensi del D. Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti costituirà un grave inadempimento contrattuale.


A.N.FI.R. si impegna a manlevare fin d'ora MCC per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte dell'Associazione o di suoi eventuali collaboratori.

Roma,

Letto, approvato e sottoscritto


Le Parti

A.N.FI.R. Associazione Nazionale  
delle Finanziarie Regionali



(Michele Vietti)

Mediocredito Centrale S.p.A.



(Francesco Minetti)